

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 12/02/2020

### **CIRCOLARE N.4/2020**

#### **Nuovo Credito d’Imposta per Investimenti in Beni Strumentali**

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2020, è in vigore il nuovo credito d’imposta che ha sostituito super ed iper ammortamento.

Il nuovo bonus, a differenza delle precedenti agevolazioni, è fruibile anche dai soggetti in perdita e in regime forfettario.

La misura varia, invece, a seconda delle diverse tipologie di beni agevolabili e prevede tetti massimi di investimenti agevolabili più bassi.

Per espressa previsione normativa, i beni agevolati devono essere nuovi e destinati a strutture ubicate in Italia e non possono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all’estero nei primi due anni di effettuazione dell’investimento, a pena di restituzione dell’agevolazione, a meno che i beni non siano sostituiti.

La disciplina del nuovo bonus, dettata dai commi 184-197 della legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019), ricalca quella delle precedenti agevolazioni super ed iperammortamento, ma con alcune sostanziali diversità.

Ed è proprio a queste peculiarità che bisogna porre particolare attenzione per applicare correttamente l’attuale agevolazione.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del nuovo beneficio, ai sensi del comma 186, il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

In particolare, rientrano nell’ambito di applicazione sia i beni materiali nuovi strumentali Industria 4.0, di cui all’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, sia i beni materiali strumentali semplici non Industria 4.0 come ad esempio: macchinari, impianti, attrezzature, arredamento ecc..

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge di Bilancio 2018.

Si tratta, in sostanza, dei beni ammissibili al super/iperammortamento e alla maggiorazione del 40% per gli investimenti immateriali.

Sotto il profilo temporale, il comma 185 prevede che il credito d’imposta spetti per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il nuovo credito d’imposta si differenzia dal super ed iperammortamento anche per quanto riguarda i beni esclusi dagli investimenti.

Come per le precedenti agevolazioni, il nuovo bonus non spetta per i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per i fabbricati e le costruzioni, nonché per i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016.

Restano esclusi dal credito d’imposta anche i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR. Al riguardo, si ritiene che possano essere estese anche al nuovo beneficio le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per il super ammortamento 2018, secondo cui sono agevolabili tutti gli altri autoveicoli individuati dall’articolo 54, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 che non sono espressamente richiamati dall’art. 164 del TUIR, quali autobus, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera.

La misura del nuovo bonus varia a seconda delle diverse tipologie di beni agevolabili e prevede tetti massimi di investimenti agevolabili molto più bassi rispetto alle precedenti agevolazioni.

In particolare, per gli investimenti aventi a oggetto beni Industria 4.0 (ex iper-ammortamento), ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, sono previste due aliquote, con tetto massimo di investimenti agevolabili pari a 10 milioni di euro. Nel dettaglio, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge di Bilancio 2018), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. In tal caso, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. A differenza della normativa precedente, nuovo beneficio è ora "sganciato" dagli investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Infine, per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali non Industria 4.0 (ex super-ammortamento), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Viene innanzitutto introdotto l'obbligo di indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati il riferimento normativo del credito d'imposta (commi da 184 a 194).

A tal proposito sui documenti collegati all'acquisto (fatture, DDT, ordini) andrà inserita la seguente frase: **"Beni Strumentali nuovi agevolabili ai sensi dell'art. 1 commi da 185 a 194 della L. 160/2019"**.

Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0 (ricompresi negli allegati A e B annesso alla legge di Bilancio 2017) con costo unitario maggiore di 300.000 euro, è necessaria una perizia tecnica semplice (non giurata); vi è inoltre la possibilità di produrre un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni sotto tale soglia, come previsto per le precedenti agevolazioni, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa.

**In riferimento alla spendibilità del credito fin ora descritto si precisa quanto segue: il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione su F24 a partire dall'anno successivo alla data di entrata in funzione dei beni. L'utilizzo in compensazione, per i beni materiali, può essere effettuato in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i beni immateriali può essere effettuato in 3 quote annuali di pari importo.**

#### **Credito d'Imposta per Investimenti nel Mezzogiorno L.208/2015**

Pur non esistendo, al momento, un chiarimento ufficiale, secondo gli esperti del Sole 24 Ore, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali è cumulabile con il Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno L.208/2015 poiché il nuovo credito introdotto con la Legge di Bilancio 2020 sostituisce i vecchi incentivi super e iper ammortamento che erano, secondo le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, cumulabili con l'incentivo del Credito d'Imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno L.208/2015.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB [WWW.STUDIORAGOSTA.COM](http://WWW.STUDIORAGOSTA.COM)

**STUDIO RAGOSTA**